



Comune di Venaus

Provincia di Torino

Via Roma 4 – c.a.p. 10050 - ☎ 0122 505001 - 📠 0122 50385
Partita Iva: 01865850018

www.comune.venaus.to.it – info@comune.venaus.to.it
posta elettronica certificata: comune.venaus@legalmail.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 67 del 19.12.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA
SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

Note:

COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta n. 67 del 19.12.2011

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA DIREZIONE E AMMINISTRATIVA

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Venaus li, 21.12.2011

IL RESPONSABILE DELL' AREA
SIGOT LIVIO

AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Venaus li, 21.12.2011

IL RESPONSABILE DELL' AREA
LOMBARDI MARCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;

l'art.24 del citato decreto consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata ;

con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, modificato con D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, è stato approvato il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59". Tale Regolamento è stato modificato con D.P.R. del 7.12.2000 n. 440 ;

con decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si stabiliva di procedere alla semplificazione e al riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i.;

con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, è stato adottato il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.", il quale identifica (art. 2 comma 1) nello Sportello Unico per le Attività Produttive il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi rappresenta una valida soluzione soprattutto per gli enti di dimensioni minori, garantendo una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi;

che la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone e i Comuni che già operavano in convenzione con essa per lo Sportello Unico per le Attività Produttive hanno manifestato la volontà di svolgere in forma associata le attività il SUAP;

che è stato acquisito il parere favorevole obbligatorio e vincolante dell'Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana in ordine alla gestione in forma associata del presente servizio;

che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art.30 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 ;

Dato atto che si tratta della prosecuzione della precedente convenzione, con modifiche, per anni 3 dal 1° gennaio 2012;

RICONOSCIUTA la validità del servizio dello Sportello Unico per le Attività Produttive svolto in forma associata dalla Comunità Montana;

RITENUTO opportuno, col presente provvedimento, esprimere formale consenso al rinnovo della convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive da parte della Comunità Montana ;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 in senso favorevole, come in allegato;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano il cui risultato viene proclamato dal Presidente:

presenti	n.
astenuti	n.
votanti	n.
favorevoli	n.
contrari	n.

DELIBERA

1 Richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione ;

2 Di approvare con decorrenza 1.1.2012 e per la durata di anni tre, la nuova convenzione, nel testo allegato, con la Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone per la gestione in forma associata del servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive;

3 Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, ultimo comma del D.Lgs.267/2000, ravvisandone l'urgenza, per consentire la continuità del servizio da parte della Comunità Montana., con votazione palese che dà il seguente esito:

presenti	n.
astenuti	n.
votanti	n.
favorevoli	n.
contrari	n.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'anno duemiladodici, il giorno..... del mese di nella sede legale della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone in Bussoleno via Carlo Trattenero n. 15

TRA

La Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone (nel prosieguo denominata semplicemente Comunità Montana), con sede legale in Via Trattenero n.15, Bussoleno, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore sig. Sandro Plano in esecuzione della deliberazione consiliare n. del

E

Il Comune di..... rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., per effetto della deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di..... rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., per effetto della deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di..... rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., per effetto della deliberazione del Consiglio comunale n. del

.....

PREMESSO CHE

- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- l'art.24 del citato decreto consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata ;
- con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, modificato con D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, è stato approvato il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59". Tale Regolamento è stato modificato con D.P.R. del 7.12.2000 n. 440 ;
- con decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si stabiliva di procedere alla semplificazione e al riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i.;
- con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, è stato adottato il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.", il quale identifica (art. 2 comma 1) nello Sportello Unico per le Attività Produttive il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi rappresenta una valida soluzione soprattutto per gli enti di dimensioni minori, garantendo una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi;
- che la Comunità Montana e i Comuni di hanno manifestato la volontà di svolgere in forma associata le attività inerenti lo Sportello Unico per le Attività Produttive, d'ora in avanti definito per semplicità espositiva SUAP;
- che è stato acquisito il parere favorevole obbligatorio e vincolante dell'Assemblea dei Sindaci di cui all'articolo 15 dello Statuto in ordine alla gestione in forma associata del presente servizio ;

- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art.30 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 ;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra gli enti intervenuti come sopra rappresentati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata del SUAP e definisce altresì i rapporti tra le Amministrazioni aderenti alla gestione associata.
2. A tutti gli effetti l'ente capofila della convenzione è la Comunità Montana presso la cui sede legale è attivato il SUAP.

Articolo 2 - Finalità

1. La gestione associata del SUAP costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano omogeneità, qualità e funzionalità relativamente ai processi autorizzativi e alla consulenza alle imprese, così come previsto dalla normativa di settore.
2. Il Comune affida al SUAP le funzioni per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con l'istituzione di una struttura amministrativa gestita in forma associata alla quale demandare la responsabilità e le attività connesse ai procedimenti sopra elencati, nel rispetto del regolamento di organizzazione del servizio al quale è demandata la specifica ed approfondita definizione dei ruoli e dei rapporti tra gli uffici ed i servizi degli enti associati.
3. Non sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia, che saranno svolte dalle competenti strutture comunali e ricondotte nell'ambito dei procedimenti attivati dal SUAP.

Articolo 3 – Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve sempre essere improntata ai seguenti principi:
 - a. massima attenzione alle esigenze dell'utenza
 - b. rispetto delle scadenze
 - c. rapida soluzione dei contrasti e delle difficoltà interpretative
 - d. divieto di aggravio del procedimento e costante semplificazione del medesimo, con l'eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari
 - e. standardizzazione delle procedure e della modulistica
 - f. costante innovazione tecnologica tesa alla semplificazione delle procedure e dei collegamenti con l'utenza
 - g. costante ricerca di rapporti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti.

Articolo 4 – Funzioni di competenza del SUAP

1. Il SUAP assicura la propria operatività attraverso la sinergica gestione delle funzioni e delle competenze esercitate dagli enti associati. Le funzioni attribuite a ciascuno degli enti associati sono sintetizzate nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Funzioni della Comunità Montana:
 - a. organizzazione e gestione del portale informativo nell'ambito del proprio sito web istituzionale per ospitare l'informazione sui procedimenti amministrativi, la modulistica di riferimento, prevedendo la possibilità per gli utenti di inoltrare le istanze e di verificarne lo stato di avanzamento
 - b. organizzazione e gestione del sistema di presentazione delle istanze in formato digitale
 - c. organizzazione e gestione dei flussi informatici tra gli enti associati

- d. verifica e formale rilascio della ricevuta relativa al procedimento di cui al comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. n. 160/2010
 - e. inoltro della documentazione per le verifiche di legge di cui al secondo capoverso del comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. 160/2010
 - f. gestione dei flussi documentali di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. 160/2010
 - g. gestione del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010 nell'ambito dell'edilizia produttiva
 - h. adozione del provvedimento conclusivo di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 nell'ambito dell'edilizia produttiva
 - i. adozione del preavviso di diniego di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.
 - j. organizzazione e gestione della conferenza di servizi nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 nell'ambito dell'edilizia produttiva e nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010
 - k. gestione del procedimento relativo alle pronunce di conformità ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010
3. Funzioni del Comune:
- a. aggiornamento, mediante comunicazione al SUAP, delle innovazioni da inserire nel portale informativo del sito web della Comunità Montana
 - b. verifica di legge della documentazione di cui al secondo capoverso del comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. 160/2010
 - c. trasmissione al SUAP, qualora ne ricorrano i presupposti, delle richieste di integrazione documentali di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. 160/2010
 - d. espressione di nulla osta, assensi ed autorizzazioni di competenza comunale relativi ai procedimenti di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010
 - e. espressione di parere di conformità sui progetti preliminari di cui al comma 2 dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010
 - f. ricezione delle comunicazioni di inizio lavori
 - g. ricezione per le verifiche di legge delle comunicazioni di chiusura dei lavori e collaudo di cui all'art. 10 del D.P.R. 160/2010
 - h. controllo edilizio delle opere con finalità produttive realizzate.
 - i. adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento dello sportello unico per le attività produttive, approvato dalla Comunità Montana.
4. Funzioni della Comunità Montana e dei Comuni associati:
- a. garantire agli utenti del servizio le informazioni di approfondimento in merito alle istanze che si intendono presentare al SUAP.

Articolo 5 – Obblighi della Comunità Montana

1. La Comunità Montana assumendo le funzioni di ente capofila, con la presente convenzione si impegna:
 - a. all'organizzazione e gestione del SUAP presso la sede legale di Bussoleno in via Carlo Trattenero n. 15;
 - b. a mettere a disposizione del SUAP i locali, le attrezzature ed il personale necessari allo svolgimento dei compiti assegnati;
 - c. a nominare il responsabile del SUAP e il suo sostituto in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità, od assenza;
 - d. a svolgere un'attività generale di informazione e coordinamento nei confronti dei Comuni;
 - e. ad approvare apposito regolamento di organizzazione e funzionamento del SUAP.
2. Per lo svolgimento delle attività previste, la Comunità Montana potrà avvalersi di competenze esterne e potrà stipulare convenzioni ed accordi con soggetti terzi.
3. La Comunità Montana si impegna a dotare il SUAP di adeguati mezzi tecnologici, in maniera da consentire un collegamento in rete tra gli enti associati, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un costante ed agevole collegamento con l'utenza, con tutti i soggetti e gli enti interessati dalle attività del SUAP.

Articolo 6 – Obblighi del Comune

1. Il Comune, con la stipulazione della presente convenzione, si impegna a nominare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, due referenti (uno con competenze tecniche e uno con competenze nel campo del commercio) che svolgeranno funzioni di collegamento con il SUAP per le rispettive materie.
2. Il Comune dovrà mettere a disposizione del SUAP i materiali di fonte comunale (modulistica, regolamenti, bollettini, tariffari, ecc.) necessari all'attività del SUAP, nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione.
3. Il Comune si impegna a dotarsi di adeguati mezzi tecnologici, in maniera da consentire una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un costante ed agevole collegamento con il SUAP.

Articolo 7 – Rapporti finanziari

1. Gli enti associati provvedono al conseguimento delle finalità di cui alla presente convenzione, così come indicate all'articolo 2, mediante trasferimenti finanziari annuali da parte degli enti stessi.
2. I mezzi finanziari di cui al comma precedente sono assegnati alla Comunità Montana, la quale provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative al SUAP, iscritte nei competenti titoli di bilancio.
3. Contributi specifici ottenuti per il SUAP saranno detratti dai costi di gestione.

Articolo 8 – Assemblea dei Sindaci

1. Le parti convengono di ricorrere all'Assemblea dei Sindaci per programmare le attività, monitorare lo svolgimento, valutare i risultati dell'attività e determinare le modalità di riparto dei costi fra gli enti aderenti.
2. I lavori dell'Assemblea dei Sindaci si svolgono in conformità all'apposito regolamento.

Articolo 9 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2012.
2. La data di adesione di ogni Comune coincide con l'approvazione in Consiglio della presente convenzione.
3. Alla scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata mediante adozione di apposite deliberazioni consiliari delle singole amministrazioni interessate.
4. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale dalla convenzione, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare qualora vengano meno i motivi che ne hanno determinato l'adesione.
5. Il recesso è operativo a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione dell'atto deliberativo di cui al comma precedente.
6. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa, da parte degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento, che decorrerà, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 10 – Garanzie e responsabilità

1. La Comunità Montana e i Comuni convenzionati sono garanti e responsabili del servizio, sotto ogni aspetto, nei confronti reciproci e di terzi, ciascuno per i propri impegni, competenze, oneri, obblighi espressamente attribuiti o desumibili dalla presente convenzione e dal regolamento di organizzazione del SUAP.

Articolo 11 – Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.

Letta, approvata e sottoscritta.

per la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone:

per il Comune di:

per il Comune di

per il Comune di